

*Sandra Rossetti (Università degli Studi di Ferrara)*

## LA DETENZIONE FEMMINILE TRA UGUAGLIANZA E DIFFERENZA

1. Premessa: il significato della pena nella detenzione femminile. – 2. La detenzione femminile oggi. – 2.1. Perché i numeri della detenzione femminile sono inferiori a quella maschile? – 2.2. La condizione delle detenute in Italia. – 2.3. Il Regolamento interno per le sezioni femminili e i nuovi stereotipi di genere. – 3. Conclusioni.

### **1. Premessa: il significato della pena nella detenzione femminile**

Dopo le importanti conquiste di ordine giuridico e politico collegate alla democrazia e al suo discorso sui diritti, i modi di organizzazione e di legittimazione della pena detentiva fanno riferimento, oggi, soprattutto alla teoria dell'emenda, intesa come riabilitazione del detenuto ad una modalità più congrua di vita nella società. Si tratta di una prospettiva che costituisce il filo conduttore di gran parte delle politiche penitenziarie dell'Occidente, anche se retaggi e incrostazioni delle precedenti concezioni e pratiche – la pena come retribuzione, come contrappasso rispetto al male commesso – sono, dovunque, ancora lontani dall'essere estirpati.

In questo orizzonte, un discorso a parte deve essere fatto per la detenzione delle donne che, concepita prevalentemente in una prospettiva moralizzante, affonda le sue radici negli istituti correttivi religiosi, all'interno dei quali l'azione delle suore, che gestivano *in toto* le condannate, mirava alla loro rieducazione secondo il modello madre-moglie-casalinga. Siamo di fronte ad una gestione morbida della detenzione femminile in cui il carcere ha rappresentato un sostituto del controllo attivo in famiglia, che interveniva là dove la disciplina familiare falliva nella normalizzazione ai ruoli di figlia, madre e moglie.

Sino alla prima metà del Novecento i reati in cui solitamente incorrevano le donne non sfidavano, infatti, come nel caso maschile, le leggi che regolamentavano la sfera economico-politica, ma costituivano una trasgressione rispetto alle regole che la società patriarcale imponeva, relegando il sesso femminile nella sfera domestica e nei ruoli legati all'affettività e alla cura. Nella casistica della delinquenza femminile troviamo, perciò, nel passato, crimini molto diversi da quelli maschili: la prostituzione, l'infanticidio, l'aborto, l'adulterio, che dovevano essere emendati attraverso la risocializzazione delle ree al lavoro domestico e ad un più adeguato posizionamento nella famiglia<sup>1</sup>.

Studi sulla questione criminale, IX, n. 3, 2014, pp. 127-142

<sup>1</sup> Cfr. il paragrafo dedicato al *Breve excursus sulla storia della detenzione delle donne in Italia*, in Salvati (2009).

Un'altra importante differenza tra i generi è rinvenibile anche nelle percentuali numeriche della delinquenza e della detenzione che nel caso delle donne sono sempre state nettamente inferiori a quelle maschili, coerentemente con il diverso ruolo a cui sono state destinate nella società.

Alla fine dell'Ottocento Cesare Lombroso, esponente del positivismo scientifico e pioniere degli studi antropologici sulla criminalità, nel suo libro scritto con Guglielmo Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* (1983)<sup>2</sup>, ha fornito una teoria “scientifica” della delinquenza femminile che è giunta ad avere un notevole impatto sulle riflessioni successive. Coerentemente con il postulato patriarcale sull'inferiorità biologica e psicologica del sesso femminile, la spiegazione di Lombroso attribuiva i reati delle donne al loro essere eterne bambine prive di competenze razionali che necessitavano non di punizioni efferate, ma di una guida morale attraverso la quale ritrovare la retta via.

## 2. La detenzione femminile oggi

Questo quadro teorico ha cominciato ad essere messo in discussione soltanto negli ultimi decenni del Novecento in corrispondenza dell'affermarsi della seconda ondata del femminismo che ha portato prepotentemente all'ordine del giorno della discussione pubblica il fattore genere. Gli anni Sessanta-Settanta del Novecento sono stati contrassegnati, infatti, da importanti innovazioni negli studi sulla delinquenza femminile, in cui il discorso lombrosiano incentrato sulla “natura” è stato sostituito da un’argomentazione tesa a fare della parola chiave “educazione” la centratura della spiegazione causale. Si tratta di un’argomentazione in cui le differenze di genere risultano essere il portato non della natura biologica o psichica dei due sessi ma delle diverse modalità entro le quali avviene la loro formazione. Sulla base di questo nuovo paradigma esplicativo, le filosofe e giuriste femministe hanno rivolto una critica radicale alle modalità “moralizzanti” entro le quali avveniva la gestione della detenzione femminile – accusata di essere uno strumento di tipo sessista duplicatore, tra le pareti del carcere, della diseguaglianza di genere esistente nella società – e hanno rivendicato una diversa socializzazione delle detenute finalizzata ad un loro reinserimento nel mondo, alternativo ai ruoli secondari a cui il carcere al pari della famiglia le destinava<sup>3</sup>. Questa innovazione teorica ha trovato corrispondenza in una serie di riforme (affermatesi in gran parte dei paesi occidentali) tese ad equiparare la detenzione femminile a quella

<sup>2</sup> Cfr. C. Lombroso, G. Ferrero (2009).

<sup>3</sup> Tra le giuriste femministe più critiche troviamo, in Italia, Tamar Pitch, di cui segnalo i seguenti libri, T. Pitch, F. Faccioli (1989) e T. Pitch (1989).

maschile attraverso la laicizzazione del personale addetto alla sorveglianza e attraverso misure (corsi scolastici, percorsi lavorativi ecc.) orientate alla formazione della donna non solo come madre e figlia ma anche come cittadina e lavoratrice, al pari dei detenuti di sesso maschile.

A quasi quarant'anni da questi cambiamenti e dall'avvio del nuovo regime della detenzione femminile è del tutto lecito domandarsi se e come sia veramente cambiata la condizione della donna in carcere, e nel farlo è necessario tenere conto sia degli aspetti quantitativi sia di quelli qualitativi inerenti il problema in esame.

## 2.1. Perché i numeri della detenzione femminile sono inferiori a quella maschile?

Dal punto di vista dei numeri, le donne detenute continuano a permanere all'interno di percentuali non molto diverse rispetto al passato. In Italia sono state, nell'ultimo decennio, appena un 4-4,5% della totalità dei detenuti; una sproporzione numerica, questa, che ritroviamo in gran parte dei paesi dell'Occidente con oscillazioni che vanno dall'1 al 7/8%. Negli Stati Uniti, che è uno degli Stati con la più alta percentuale di delinquenza femminile, si arriva, infatti, appena all'8%.

Questo dato sembra entrare in collisione con alcune tesi di ambito femminista che negli anni Settanta del Novecento hanno messo in relazione il conseguimento dell'egualanza di genere con una previsione di aumento del delinquere e della detenzione delle donne. Tra le femministe impegnate a declinare questo discorso troviamo Freda Adler, sociologa attiva negli Stati Uniti, che nel suo famoso saggio *Sisters in Crime* del 1975<sup>4</sup> ha rivolto la propria attenzione ad un aspetto particolare della detenzione femminile: la sua inferiorità numerica rispetto a quella maschile. Interrogatasi sul perché di questo divario, Adler è giunta a concludere che esiste un nesso necessario tra emancipazione femminile e criminalità delle donne e che, se da un lato l'incapacity da parte delle donne di essere attive nel mondo e nella sfera pubblica ha determinato una contrazione delle possibilità di delinquere, dall'altro lato il successo dei movimenti di liberazione realizzati nel senso della conquista di egualanza e di libertà comporterà un incremento inevitabile dei tassi di criminalità femminile, dovuto all'uniformità di ruoli che si affermeranno nella società. Questa tesi di Adler è confermata dalle ricerche di un altro noto sociologo e criminologo americano J. Hagan che, nel volume *Crime and*

<sup>4</sup> Cfr. F. Adler (1975). Adler ha dedicato anche altre opere al tema della criminalità e della detenzione femminile: F. Adler (1981); F. Adler, R. J. Simon (1979); F. Adler (1977).

*Disrepute*<sup>5</sup> del 1994, sostiene esistano due tipi di controllo che fanno presa sull'individuo: il controllo formale (esercitato delle leggi e del contratto sociale) e quello informale (esercitato dalla famiglia) il cui rapporto è inversamente proporzionale, nel senso che tanto maggiore sarà il controllo familiare tanto minore sarà quello sociale. Alla luce di queste ricerche, la liberazione delle donne dalla sfera domestica comporta un decremento inevitabile della seconda forma del controllo a favore della prima, con un aumento del potere sanzionatorio delle leggi e, di conseguenza, della criminalità femminile.

Le problematizzazioni della tesi di Adler sono state molteplici anche se formulate in gran parte a partire da un punto di vista poco critico che non ha consentito di cogliere in modo adeguato la natura del rapporto tra uguaglianza di genere e detenzione. Molte delle argomentazioni sono riferibili al paradigma femminista della “differenza sessuale” (affermatosi durante la seconda ondata dei movimenti per la liberazione sessuale) secondo cui esisterebbe, come nel discorso lombrosiano, una differenza originaria tra la natura femminile e quella maschile per la quale le donne sarebbero più portate ad atteggiamenti amorevoli e di cura e sarebbero quindi meno inclini alla delinquenza rispetto al sesso maschile, a prescindere dal contesto sociale di appartenenza. Si tratta di una spiegazione che, pur capovolgendo l’ordine gerarchico all’interno del quale il patriarcato ha inscritto i due sessi, si mantiene nell’alveo di un ragionamento teso ad essenzializzare il genere e a sottralutare uno dei contributi più fecondi del pensiero femminista: la teoria costruttivistica che risolve il sesso nel genere e che produce una visione dell’identità personale come prodotto di una costruzione dipendente dall’insieme dei valori e delle pratiche in cui prendono forma le relazioni sociali. Come si è visto, è questo l’orizzonte di senso in cui si inscrive la riflessione di Adler, che resta però irretita all’interno di un paradigma sociologico troppo poco materialista, incapace di tenere conto delle modalità attraverso cui la sfera economica interagisce con la questione criminale da un lato e con i rapporti di genere dall’altro.

Giunge perciò utile, per meglio comprendere gli aspetti contraddittori del discorso di Adler, ripartire dal pensiero di Alessandro Baratta che è stato, in Italia, uno dei più importanti giuristi e sociologi ad aver analizzato il problema della criminalità in relazione alle dinamiche della sfera economica. Nel suo libro del 1982 *Criminologia critica e critica del diritto penale*<sup>6</sup> egli concepisce la criminalità non come un dato in sé, ma come una costruzione sociale determinata da processi di interazione e di definizione, e ritiene inoltre che

<sup>5</sup> Cfr. J. Hagan (1994).

<sup>6</sup> Cfr. A. Baratta (1982).

il potere d'attribuire la qualità criminale sia detenuto da un gruppo specifico di funzionari che, per i criteri secondo cui sono reclutati e per il tipo di specializzazione cui sono sottoposti, esprimono certi strati sociali e determinate costellazioni di interesse economico. Ciò è reso possibile dal fatto che il sistema di produzione e di distribuzione economica assume espressione politica nei rapporti di egemonia mediati dal diritto e dalle operazioni relative alla criminalizzazione e alla sua gestione. Attraverso queste operazioni lo Stato si assicura il controllo sociale di quelle forme di devianza che sono disfunzionali al sistema di valorizzazione e di accumulazione capitalistica (reati contro la proprietà e devianza politica) e garantisce l'immunità a comportamenti socialmente dannosi ma funzionali al sistema (inquinamento, criminalità politica, collusione tra organi dello Stato e interessi privati ecc.) o a reati economici legati alla concorrenza e all'antagonismo tra i gruppi capitalistici. Infatti se, come ci invita a fare Baratta, si guarda alle statistiche sulla detenzione nei paesi del capitalismo avanzato, ci si rende conto che la massima *chance* di essere selezionati per fare parte della "popolazione criminale" è presente nei gruppi più bassi della scala sociale (proletariato, sotto-proletariato e gruppi marginali) caratterizzati da frustrazioni e insuccessi nell'assunzione dei ruoli professionali, da posizione precaria nel mercato del lavoro (disoccupazione, sotto-occupazione, mancanza di qualificazione professionale) e da difetti di socializzazione familiare e scolastica. Questo non per cattiva volontà degli individui, ma perché la società capitalistica non consente a tutti i suoi membri un comportamento conforme ai suoi valori e alle sue norme; vi è cioè una ineguale ripartizione degli accessi alle risorse che costituisce non un incidente di percorso emendabile, ma un dato strutturale necessario al buon funzionamento del sistema. Baratta ritiene che all'interno di questo quadro generale il diritto penale abbia la funzione di produrre e riprodurre i rapporti di disegualanza esistenti e che il carcere sia uno degli strumenti più efficaci nell'assolvere a questa funzione, anche dopo l'importante riforma penitenziaria della metà degli anni Settanta; riforma che, pur ponendo come principio guida della gestione carceraria la rieducazione del detenuto, con i suoi inevitabili effetti stigmatizzanti impedisce, infatti, quasi sempre il reinserimento della persona nella società. A queste aporie l'autore contrappone l'esigenza di una radicale revisione dei metodi di formazione del giurista che vada di pari passo con la costruzione di una teoria materialistica ed economico-politica della devianza, dei comportamenti socialmente negativi e della criminalizzazione, nella consapevolezza che incidere sulla criminalità significa dovere intervenire necessariamente sulle contraddizioni della società capitalistica, in particolar modo per quanto riguarda il suo bisogno di mantenere in piedi settori di marginalizzazione e di disoccupazione funzionali all'abbassamento del costo del lavoro e allo sfruttamento dei lavoratori.

Baratta non si occupa di considerazioni relative al genere, non si chiede il motivo della bassa percentuale della delinquenza e della carcerazione femminile, ma le sue riflessioni tornano ugualmente utili al chiarimento di questo problema per il taglio economico che egli imprime alla critica del diritto penale; un taglio che, se riformulato in chiave di genere, ci può aiutare a comprendere come la bassa rappresentatività delle donne criminali sia dovuta al fatto che ancora oggi, nonostante i processi di emancipazione attraverso i quali il sesso femminile ha ottenuto lo stesso diritto al lavoro del sesso maschile, il ruolo della donna invece di essere riferito al lavoro di produzione resta legato a doppia mandata a quello di riproduzione, altrettanto necessario al buon funzionamento dell'economia capitalistica. E questo è vero sia per le donne delle classi medie, su cui continua a pesare il carico del doppio lavoro a casa e fuori, sia per quelle delle classi marginali meno capaci di affermarsi attraverso professioni qualificate e con meno risorse a disposizione per fruire dei servizi di *welfare* necessari a sgravarsi dai compiti di cura che la riproduzione impone. Ne deriva che le donne delle classi meno abbienti, nonostante vadano incontro, al pari dei loro figli, fratelli e mariti, a frustrazioni sul piano lavorativo e dell'agire nel mondo, rispetto a loro hanno un rapporto meno intenso con il delinquere e con la detenzione perché ancora molto legate alla sfera domestica e al controllo informale che ne deriva e perché, inoltre, esercitano una funzione di cura molto preziosa, che rende scarsamente appetibile la loro presenza in carcere. La sfera economica, come ha bisogno dell'esercito di riserva del lavoro sottopagato, del lavoro precario e della disoccupazione, ha infatti altrettanto bisogno dell'esercito di riserva delle donne che ne garantisca la riproduzione. E questo è tanto più vero quanto più si consideri la fase che il capitalismo odierno sta attraversando: dopo il suo addomesticamento e incivilimento per mezzo delle politiche del *welfare* in cui si sono impegnati, durante il Novecento, gran parte degli Stati dell'Occidente, dagli anni Ottanta ad oggi, cessato il pericolo che veniva dal socialismo sovietico, si è entrati nella cosiddetta fase neoliberistica culminata nella odierna finanziarizzazione dell'economia che sta imponendo un azzeramento di gran parte di queste politiche, con ripercussione molto gravi sui processi di emancipazione delle donne, in particolare di quelle socialmente più svantaggiate. In questa fase, l'economia finanziaria e il neoliberismo stanno riaffilando le armi del patriarcato, dopo i colpi che gli sono stati inferti dalle due ondate del femminismo, dando prova di una profonda inimicizia verso il sesso femminile, soprattutto quello delle classi meno agiate, che viene di nuovo costretto al lavoro di riproduzione, indipendentemente dalle scelte personali e dalla ricerca di autonomia.

Rendere possibile un più adeguato rapporto tra i due sessi significa, quindi, dover rivoluzionare il rapporto produzione-riproduzione capovolgendo-

ne la priorità: cioè la riproduzione delle persone deve diventare la priorità da conferire all'attività umana. L'obiettivo politico ed etico dovrebbe essere la responsabilità verso la buona vita per ciascuno, così come afferma una nota femminista italiana Alisa Del Re intenta a coniugare nel suo saggio *Produzione riproduzione e critica femminista*<sup>7</sup> il discorso di genere con quello economico, per chiarire la relazione che esiste tra lavoro di produzione e di riproduzione e per fissare le condizioni a partire dalle quali pensare l'emancipazione femminile in una prospettiva che abbia delle ricadute reali sui vissuti delle donne. Perseguire questi obiettivi significa incidere, d'altronde, non solo sulla vita delle donne, ma creare condizioni di esistenza più favorevoli per tutti, al di là dell'appartenenza sessuale, determinando ripercussioni sulle stesse cause della devianza, della delinquenza e della detenzione che, come si è visto, sono, nell'analisi materialistica di Baratta, da ricondurre a fattori di tipo economico. Favorire l'emancipazione femminile adottando una prospettiva socioeconomica – la stessa prospettiva che ci suggerisce Baratta e che viene ripresa qui in chiave di genere, nel tentativo di costruire una teoria materialistica della devianza femminile – comporta, perciò, non solo dover prevedere una non crescita della detenzione delle donne ma, più ancora, doversi aspettare una decrescita di quella maschile. La tesi di Adler sulla progressiva equiparazione della detenzione maschile e femminile risulta dunque vera ma solo rovesciandone la dinamica, affermando, cioè, che l'emancipazione femminile è direttamente proporzionale non all'aumento della delinquenza e della detenzione delle donne, ma ad una diminuzione di quella degli uomini.

## 2.2. La condizione delle detenute in Italia

Nel precedente paragrafo si è visto che da un punto di vista quantitativo la detenzione femminile non è cambiata rispetto al passato. I numeri di chi entra nelle carceri e nelle sezioni femminili restano dunque molto bassi, ma all'interno di questi luoghi si è realizzato un reale mutamento rispetto al passato? Le dinamiche che hanno fatto del carcere un alleato prezioso del regime economico nel mantenimento del ruolo riproduttivo della donna sono ancora presenti? Oppure, al contrario, il femminismo giuridico è riuscito a creare condizioni favorevoli ad una riabilitazione della donna come lavoratrice e cittadina?

Per fronteggiare queste domande inizierò col prendere in esame la situazione italiana a partire dalle statistiche messe a disposizione dal ministero di

<sup>7</sup> Cfr. A. Del Re (2013).

Giustizia<sup>8</sup>, le quali attestano che al 31 dicembre 2014 le donne detenute erano 2.034 e i reati da loro maggiormente commessi riguardavano il patrimonio (1.062 detenute) e la legge sulla droga (789 detenute); si tratta di reati che trovano una corrispondenza percentuale in quelli maschili, dimostrando le ripercussioni avute dall'egualanza di genere nel regime della trasgressione e nella equiparazione delle cause che portano alla detenzione. Le donne non entrano più in carcere perché hanno violato le regole della morale pubblica o perché hanno trasgredito le leggi relative al diritto di famiglia, così come succedeva in passato<sup>9</sup>. Queste leggi, infatti, sono andate incontro negli ultimi decenni ad un processo di revisione che è stato favorevole alla libertà femminile. Ma se si va a guardare la condizione delle donne detenute dal punto di vista dei sistemi di rieducazione e di risocializzazione attivati dalle istituzioni carcerarie ci si rende conto che la logica seguita è sempre quella della divisione sessuale dei ruoli e che quasi nulla è cambiato rispetto al passato.

Dopo l'importante ricerca sociologica sull'universo penitenziario femminile di Campelli e colleghi (1992), *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, che rilevava gli effetti insufficienti sortiti dalla riforma penitenziaria del 1975 e delle successive nel miglioramento della condizione delle donne in carcere, anche la recente indagine di Susanna Ronconi e Giulia Zuffa (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*<sup>10</sup>, fa emergere quanto sia problematico il quadro della odierna detenzione femminile. La ricerca è stata svolta nel 2013 in alcune carceri della Toscana attraverso interviste alle donne detenute, alle agenti di polizia penitenziaria e al personale educativo. Nell'esplorare la percezione delle donne recluse alla ricerca dei fattori più acuti di malessere, le autrici hanno evidenziato come uno dei fattori più potenti di disagio sia la percezione del tempo vuoto che caratterizza la temporalità dell'istituzione carceraria. Gran parte delle detenute lamenta, infatti, di non riuscire a riempire il tempo trascorso in carcere con attività strutturate, capaci di aprire e di fondare un progetto di vita futura, in linea con quella che, a partire dalla riforma penitenziaria del 1975, dovrebbe essere la finalità della pena. Anche quando le attività ricreative e culturali sono presenti, spesso la frequenza è molto bassa perché la qualità e la tipologia dell'offerta non sono adeguate alle soggettività a cui è rivolta<sup>11</sup>. Uno stesso disagio riguarda i percorsi di formazione vera e propria

<sup>8</sup> Cfr. [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.wp?facetNode\\_1=3\\_1\\_6&previosPage=mg\\_1\\_14&contentId=sst1112345](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=3_1_6&previosPage=mg_1_14&contentId=sst1112345)

<sup>9</sup> Le detenute in carcere per prostituzione sono 103, per reati contro la famiglia sono 75, per reati contro la moralità pubblica sono 6.

<sup>10</sup> Cfr. S. Ronconi, G. Zuffa (2014).

<sup>11</sup> Ivi, 81.

che o mancano del tutto oppure sono scarsamente appetibili rispetto alla finalizzazione ad una possibile e attuabile attività al di fuori del carcere<sup>12</sup>. Ed una medesima insoddisfazione riguarda i percorsi lavorativi che spesso non vengono attivati oppure, quando ci sono, riguardano professioni scarsamente appetibili nel mercato reale del lavoro<sup>13</sup> oppure profili inerenti i ruoli che il sesso femminile svolge all'interno della casa: i lavori di pulizia, le attività di sartoria, di ricamo ecc.

Questa situazione determina nelle detenute il ripiegarsi ossessivo sui propri problemi e in particolar modo sul senso di una inadeguatezza personale che, nell'universo detentivo femminile, riguarda soprattutto il fallimento rispetto alle relazioni famigliari. Gran parte delle forme di ansia, di angoscia e di dolore che vengono denunciati ineriscono, infatti, gli affetti perduti e interrotti e i sensi di colpa causati dal non riuscire ad assolvere i ruoli di cura a cui le donne sono tradizionalmente destinate nella società, il ruolo materno, in particolar modo, che a Susanna Ronconi appare nel carcere «ben più pervasivo di quanto io possa riscontrare all'esterno, dove le donne si sono date una molteplicità di possibilità di scelta e di vita»<sup>14</sup>. Va in direzione di questa pervasività anche l'attenzione quasi ossessiva che viene rivolta dall'istituzione carceraria alla detenuta nella sola fase iniziale della maternità – soggetta ad un regolamentazione di favore funzionale alla custodia e crescita del figlio – a cui fa da *pendant* il disinteresse totale nei confronti della figura genitoriale di sesso maschile dentro e fuori il carcere<sup>15</sup>.

L'esito di tali dinamiche è il senso di depersonalizzazione, di minorazione e di dipendenza della detenuta, che vede aggravata la sua condizione dalla difficile quotidianità della vita in carcere, fatta di domandine, attese, richieste e bisogni inesauditi, fatta, cioè, dalla perdita di qualsiasi forma di controllo sulla vita privata e dalla dipendenza nei confronti delle regole carcerarie e delle soggettività deputate a farle rispettare: il personale di sorveglianza. Dalle interviste di Ronconi e Zuffa alle educatrici e alle agenti emerge come la loro rappresentazione della detenuta sia quella di una rea che sbaglia in virtù

<sup>12</sup> *Ivi*, 82-4.

<sup>13</sup> *Ivi*, 84-90.

<sup>14</sup> *Ivi*, 258.

<sup>15</sup> V. M. Fadda (2012), magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che a proposito della regolamentazione a favore delle detenute madri, osserva come essa venga applicata «non con la volontà di favorire la donna, ma con l'esigenza di tutelare l'interesse del minore alla cura da parte della madre; tuttavia non può non notarsi come tale previsione, concedibile anche all'uomo soltanto se la madre sia assolutamente impedita a occuparsi dei figli, rifletta una divisione ancora rigida dei ruoli tra madre e padre e tra donna e uomo» ([http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348089164fadda\\_def.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348089164fadda_def.pdf)). Sul tema della detenzione femminile cfr. anche M. Fadda (2010): [http://www.personaedanno.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=33453&catid=212&Itemid=462&mese=06&anno=2010](http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33453&catid=212&Itemid=462&mese=06&anno=2010).

della sua fragilità, vulnerabilità e debolezza più che come colei che mette in atto consapevolmente una condotta criminale. Una percezione, questa, destinata ad accentuare l'autorappresentazione della detenuta come soggettività all'insegna della minorazione e della dipendenza e a rinforzare lo stereotipo di genere relativo alla donna come sesso debole che necessita di protezione e custodia. Le agenti ed educatrici donne continuano perciò, nonostante la formazione laica, a riproporre dentro le mura del carcere le modalità del controllo informale vigente in famiglia e a duplicare il sistema rieducativo moralizzante vigente nel passato all'interno delle carceri gestite dal personale religioso.

La conclusione a cui le autrici della ricerca giungono è che allo stato attuale delle cose la detenzione delle donne opera nel senso dell'adeguamento ad un modello femminile stereotipato, quello della buona madre e della buona figlia, che nella società esterna è presente soprattutto tra i ceti meno abbienti nei quali le conquiste emancipative del femminismo hanno attecchito solo parzialmente. Il carcere risulta cioè essere una enfatizzazione di ciò che accade nel sociale e questo è tanto più vero quanto più si consideri che le detenute donne si collocano non solo ai livelli più bassi della carriera criminale, ma occupano posizioni molto basse anche nella gerarchia sociale nella quale la riproduzione non ha mai smesso di pesare sulle donne a causa del mancato sviluppo dei servizi di welfare e, in tempi più recenti, del loro smantellamento.

### 2.3. Il Regolamento interno per le sezioni femminili e i nuovi stereotipi di genere

Per far fronte alle contraddizioni che gravano sull'esistenza della donna detenuta, la quale vede sovrapporsi allo svantaggio della carcerazione quello rappresentato dal *gap* di genere, il Parlamento Europeo ha stilato nel febbraio del 2008 un Report (prodotto dalla Commissione sui diritti delle donne e la differenza di genere) relativo alla situazione delle donne in carcere<sup>16</sup>. Si tratta di un documento molto articolato nel quale l'operatività dei tradizionali stereotipi di genere – ben visibili, ad esempio, nell'insistenza con la quale viene rilanciato il discorso sulle regole igieniche per le sezioni femminili – si intreccia a prese di posizione più emancipate che si pronunciano a favore dell'uguaglianza di genere, soprattutto per quanto riguarda l'accesso a percorsi di istruzione e a professioni spendibili nel mondo del

<sup>16</sup> Tale documento è consultabile in [http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf2/donne\\_europa.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf2/donne_europa.pdf).

lavoro. Il documento parte, infatti, dalla constatazione che «la maggior parte delle prigioni offre una formazione professionale femminilizzata, che si limita allo sviluppo delle capacità e delle abilità tradizionalmente attribuite alle donne nell'ambito del ruolo culturale e sociale femminile (sarte, parucchiere, addette alle pulizie, tessili, ricamo ecc.)» e prosegue affermando che tali «attività scarsamente retribuite non ricevono un riscontro molto positivo sul mercato del lavoro e quindi possono favorire la perpetrazione delle disuguaglianze sociali, oltre a minare l'integrazione sociale e professionale». Sulla base di queste premesse il Parlamento conclude il Report con la raccomandazione, alle istituzioni carcerarie europee, «di fornire programmi di formazione professionale di qualità elevata, che siano adatti alle esigenze del mercato del lavoro, oltre a opportunità di lavoro diversificate, libere dagli stereotipi di genere»<sup>17</sup>.

In risposta a queste raccomandazioni comunitarie l'Italia ha dato avvio, nell'ultimo decennio, ad una serie di azioni a favore delle detenzioni al femminile. Nel 2005 è stato realizzato il Programma esecutivo d'azione n. 25 (Pea n. 25/2005<sup>18</sup>) attraverso cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha voluto porre in essere una riconoscenza delle condizioni di vita delle donne detenute e delle opportunità trattamentali che vengono loro offerte, «al fine di realizzare una analisi di quel contesto detentivo ed eventualmente formulare proposte adeguate che rispondano ai bisogni dello specifico "donna", anche attraverso la diffusione delle "buone prassi"»<sup>19</sup>. Di fatto, però, quando qualche anno dopo, nel 2008, è stata data concretezza a questo obiettivo attraverso la formulazione e divulgazione di uno schema di Regolamento interno per le sezioni femminili<sup>20</sup> orientato a tenere conto della differenza di genere, le innovazioni introdotte, invece di dimostrarsi favorevoli ad un percorso di emancipazione femminile, sono andate ad alimentare una nuova forma di esercizio del potere di genere che ha rafforzato il *gap* già esistente e ha confermato, ancora una volta, la difficoltà che le istituzioni italiane presentano nell'elaborare schemi di azione e di pensiero autonomi dai meccanismi di dominio e prevaricazione di origine patriarcale.

Il Regolamento prende avvio dalle riforme penitenziarie degli anni Settanta-Ottanta accusate di aver omologato l'esperienza detentiva femminile a quella maschile e di aver «determinato un'oggettiva difficoltà nel riconoscere

<sup>17</sup> Cfr. [http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf2/donne\\_europa.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf2/donne_europa.pdf).

<sup>18</sup> Tale documento è consultabile in <http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/peadap05.pdf>.

<sup>19</sup> Cfr. <http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/peadap05.pdf>.

<sup>20</sup> Circolare n. GDAP-0308268-2008, del 17.09.2008 - Oggetto: *Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili*, in [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?previosPage=mg\\_2\\_3\\_1&contentId=SDC54106](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previosPage=mg_2_3_1&contentId=SDC54106).

ed accogliere la complessità del “femminile” inteso non solo come differenza di sesso ma anche come diversità di sistemi simbolici e valoriali». In vista di un risanamento di questo errore, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dichiara di voler avviare un lavoro di sensibilizzazione finalizzato «all’attivazione e alla costruzione di un impianto concettuale, metodologico e di intervento politico e sociale che riconosca e valorizzi la differenza di genere», e nel Regolamento fa coincidere questa esigenza con la stesura di alcuni articoli innovativi rispetto alla regolamentazione precedente. Scorriamoli:

**Art. 9** (Oggetti di valore affettivo e di uso corrente)

1. La detenuta può conservare, all’atto dell’ingresso, o ricevere nel corso della detenzione, i seguenti oggetti di particolare valore affettivo: • Fede, o anello senza pietre, • Catenina, • Orecchini, • Orologio, • Oggetti di bigiotteria (in modica quantità).
2. Gli oggetti suindicati debbono essere di modico valore economico.
3. All’atto dell’ingresso in istituto, ovvero della ricezione dall’esterno, è fatta menzione su apposito registro della detenzione degli oggetti di cui al comma 1 da parte della detenuta.

**Art. 10** (Oggetti per la cura e l’igiene personale)

1. È ammessa la detenzione, da parte di ogni detenuto, degli oggetti necessari per l’igiene e la cura personale indicati nella tabella di cui all’art. 8.1 del Regolamento di esecuzione. [...] In particolare, è consentito l’uso di: – shampoo – balsamo – shampoo color – deodoranti – crema depilatoria o decolorante – creme per il viso ed il corpo – smalto e levasmalto – cosmetici in genere – pinze per le ciglia e cerchietti per capelli – depilatore elettrico autoalimentato – occorrente per la cura delle mani e dei piedi (una forbicina di piccole dimensioni con punta arrotondata, del tipo per bambini, una pinzetta piccola per ciglia, limette per unghie di cartone). E, comunque, sono consentiti tutti quei prodotti di bellezza reperibili nei supermercati [...].

**Art. 16** (Arredamento delle camere; vestiario e biancheria)

- [...] 3. Le camere sono arredate in modo da assumere l’aspetto di stanza che serva solo per il riposo. In ogni caso essa deve contenere: a) letto con materasso e cuscino ignifugo; b) armadietto con spazio appendiabiti; c) mensole portaoggetti, dello stesso materiale dell’armadietto; d) tavolini e sgabelli in numero sufficiente per le occupanti della camera; e) comodino; f) specchio in materiale infrangibile da posizionare sul lavabo. 4. Il materiale ligneo deve essere ignifugo. 5. È consentito l’uso di tendine alle finestre e dello stendipanni, sempre in materiale ignifugo.

**Art. 22** (Servizio di lavanderia e cambio biancheria)

1. Tutti gli effetti assegnati devono essere lavati con cura prima di essere consegnati alle detenute che devono usarli.
2. Il lavaggio e il cambio della biancheria personale e da letto vengono effettuati una volta alla settimana ad eccezione del Nido e dell’infermeria, dove avverrà al bisogno e, comunque, almeno due volte alla settimana.
3. L’Amministrazione metterà a disposizione una o più lavatrici domestiche per il lavaggio degli indumenti personali. La Direzione provvederà,

inoltre, all'acquisto di stendini, assi e ferri da stiro, che potranno essere utilizzati in ambienti comuni.

**Art. 24** (Servizio di parrucchiere)

1. Alle detenute è assicurato il servizio di parrucchiere dalle ore ..... alle ore ..... e, per le detenute lavoranti, dalle ore ..... alle ore ..... 2. Il responsabile del servizio usa esclusivamente gli strumenti di lavoro a tal fine forniti dalla Direzione e li riconsegna al termine del servizio, al personale addetto. 3. Viene consentito l'uso di uno specchio di misura tale da ritrarre l'intera persona, in materiale infrangibile, che sarà messo a disposizione nelle sale adibite alla socialità e nelle docce<sup>21</sup>.

Come è evidente dalla lettura degli articoli citati, i punti più importanti e più innovativi di questo Regolamento teso a prendere in considerazione la specificità dei problemi femminili in alternativa al modo in cui sono trattati i detenuti di sesso maschile sono tutti concentrati intorno alle esigenze di abbellimento del corpo femminile e della cella in cui si trova a vivere la donna, a cui viene riconosciuta/imposta una forma di esistenza all'insegna del decoro<sup>22</sup> e della valorizzazione estetica. Le prerogative che vengono concesse consistono, infatti, nella fruizione del servizio di parrucchiere, dell'uso di cerette, smalto, levasmalto, specchi, assi e ferri da stiro, accorgimenti coerenti con le nuove forme di disciplinamento dell'identità femminile poste in essere, oggi, nell'ambiente extracarcerario, le quali impongono che i corpi delle donne debbano essere abbelliti, resi più piacenti e più giovani per soddisfare le rappresentazioni sessiste della figura femminile come oggetto del desiderio maschile, immagine sbandierata un po' dovunque: sui rotocalchi, alla TV, sulla rete Internet, nei messaggi pubblicitari. Alla ricerca di una differenza femminile, l'Amministrazione penitenziaria ne individua, dunque, il luogo nel corpo della donna e nelle regole estetiche e igieniche che ne marcano il confine rispetto al corpo maschile, dimostrando in questo modo una linea di continuità con i mutamenti, le trasformazione e gli aggiornamenti della tradizione patriarcale che, dalla rivoluzione sessantottina ad oggi, ha riformulato le sue esigenze di controllo sostituendo e/o affiancando il disciplinamento secondo il canone familiare con quello secondo il canone del godimento sessuale ed estetico. Il carcere sta diventando uno specchio fedele di queste nuove forme di disciplinamento che danno continuità al suo funzionamento sessista anche in un senso rovesciato rispetto a quello tematizzato sin qui, perché fare della cura del corpo e della cella una questione femminile significa discriminare i maschi detenuti, che dovrebbero disporre di altrettanti diritti relativi alle cure igieniche del corpo e dell'ambiente circostante.

<sup>21</sup> Cfr. [www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?previousPage=mg\\_2\\_3\\_1&contentId=sdc54106](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_2_3_1&contentId=sdc54106).

<sup>22</sup> Per una interessante ricerca sul tema del decoro, cfr. l'ultimo volume di T. Pitch (2013).

I principi a cui la revisione del Regolamento fa appello sono quelli della seconda ondata del femminismo italiano che, negli anni Settanta/Ottanta del Novecento, attraverso la messa in discussione e problematizzazione dell'uguaglianza è giunto a rivendicare forme di identità femminile non ricalcate sul modello maschile. Nonostante la complessità e la novità di questo discorso che metteva sotto accusa la tradizione fallologocentrica dell'Occidente in quanto prodotta da mano maschile e rivendicava una tradizione al femminile incentrata su valori e modi di esistenza alternativi, con il suo discorso identitario sul genere, il femminismo della "differenza" ha finito per prestare il fianco ai sistemi di potere esistenti, rafforzandone le capacità di controllo. Il Regolamento carcerario per le sezioni femminili è uno degli esempi più recenti di questa strumentalizzazione, affermatasi nonostante le buone intenzioni dei suoi promotori. Non è infatti un caso che l'Italia sia uno dei paesi dell'area occidentale in cui il percorso verso l'emancipazione procede con più lentezza: ne sono un segno conclamato la sofferenza in cui versano i servizi di sostegno alle attività di cura, il basso numero delle donne che entrano e permangono nel mercato del lavoro, le loro minor opportunità di carriera nonostante gli alti livelli di istruzione raggiunti. Situazione questa che è particolarmente drammatica tra le donne che appartengono alle classi sociali più svantaggiate, che sono anche le più esposte alle misure della detenzione. Come auspicato dal Parlamento europeo nel Report del 2008, anche in Italia, e forse qui più che altrove, sono necessari percorsi di istruzione qualificati spendibili nel mondo delle professioni ed esperienze lavorative che non operino a favore della ghettizzazione nei lavori sottopagati e dequalificati; misure, queste, di cui purtroppo non v'è traccia nel Regolamento che si è considerato.

### **3. Conclusioni**

Sembra ormai scontato, almeno a livello di principio, che la finalità della detenzione (quando non possa essere sostituita da misure alternative) sia quella della riabilitazione della persona ad una più congrua vita nella società e che le istituzioni carcerarie debbano individuare mezzi e strumenti attraverso i quali perseguire questo obiettivo. Nel caso della detenzione femminile si è affermato, recentemente, un discorso teso a denunciare l'inadeguatezza di una detenzione svolta a partire dal modello delle carceri maschili e a tenere conto per l'approntamento delle misure funzionali alla risocializzazione delle detenute della differenza femminile rispetto al maschile. Dalle recenti ricerche di ambito italiano svolte a partire dal paradigma della differenza<sup>23</sup> emerge come

<sup>23</sup> Cfr. S. Ronconi, G. Zuffa (2014).

i bisogni delle donne detenute riguardino soprattutto i disagi relativi alla cura del corpo e siano in relazione alle esperienze di dolore causate dalla interruzione degli affetti e dei legami famigliari. Si tratta di esperienze di sofferenza legate ai ruoli tradizionali che le donne occupano nella società, come madri, mogli, figlie e come oggetti di desiderio del sesso maschile. Nelle loro dichiarazioni le donne detenute fanno però anche emergere altri bisogni, il desiderio di avere un lavoro, di seguire percorsi di formazione e di istruzione strutturati e spendibili nella società, ma quando l'istituzione carceraria è recentemente intervenuta in senso riparativo rispetto alla sofferenza femminile si è limitata a fare qualche concessione (la cura estetica del corpo e della cella) "compatibile" con il mantenimento della funzione che le donne continuano ad avere nella società e con la perpetuazione dei meccanismi che fanno della differenza femminile un di meno della donna rispetto all'uomo. Anche in corrispondenza delle più recenti innovazioni il carcere italiano continua cioè ad essere un'istituzione sessista in cui l'introduzione di un discorso sulla differenza articolato senza tenere conto di quello sull'uguaglianza finisce inevitabilmente per generare nuove contraddizioni e per riprodurre e amplificare le ambiguità della società esterna. Le donne necessitano, infatti, per recuperare il loro svantaggio, di essere inserite in percorsi finalizzati al conseguimento dell'uguaglianza intesa come uguale capacità di esercitare la cittadinanza e di avere accesso al lavoro. L'esercizio responsabile ed equilibrato dell'affettività e della cura non può essere disgiunto dall'esercizio di queste competenze. E lo stesso vale all'inverso. Articolare il discorso della differenza su quello dell'uguaglianza significa infatti anche affermare che le competenze di affettività e di cura debbano riguardare, in egual misura, il sesso maschile tradizionalmente educato a scaricare sulle donne queste funzioni. L'analisi della detenzione femminile aiuta pertanto ad individuare suggerimenti per ridefinire anche quella maschile, i cui nodi più problematici sono lontano dall'essere risolti. E soprattutto aiuta a formulare un modello a partire dal quale ripensare la società e le istituzioni pubbliche come organizzazioni garanti di più eque e appropriate condizioni di vita.

### Riferimenti bibliografici

- ADLER Freda (1975), *Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal*, McGraw-Hill, New York.
- ADLER Freda (1977), *The Interaction between Women's Emancipation and Female Criminality: A Cross-Cultural Perspective*, in "International Journal of Criminology and Penology", 5, pp. 101-12.
- ADLER Freda, a cura di (1981), *The Incidence of Female Criminality in the Contemporary World*, New York University Press, New York.

- ADLER Freda, SIMON Rita James, a cura di (1979), *The Criminology of Deviant Women*, Houghton Mifflin, Boston.
- AMBROSET Sonia (1984), *Criminologia femminile: il controllo sociale*, Unicopli, Milano
- BARATTA Alessandro (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale*, il Mulino, Bologna.
- BORGHESE Sofo (1952), *La filosofia della pena*, Giuffrè, Milano.
- BUONANNO Rosanna (1983), *L'altra donna. Devianza e criminalità*, Adriatica, Bari.
- BUTTARINI Massimo, VANTAGGIATO Marco (2008), *Donne criminali*, Ed. Experta, Forlì.
- CAMPELLI Enzo, FACCIOLE Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar (1992), *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano.
- CATTANEO Mario (1978), *Il problema filosofico della pena*, Editrice universitaria, Ferrara.
- DEL RE Alisa (2013), *Produzione riproduzione e critica femminista*, in Gigi ROGGERO, a cura di, *Genealogie del futuro*, Ombre corte, Verona, pp. 85-108.
- FACCIOLE Franca (1990), *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano.
- FADDA Maria (2010), *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in "Persona e Danno", 11 giugno.
- FADDA Maria (2012), *Differenza di genere e criminalità*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 20 settembre.
- HAGAN John (1994), *Crime and Disrepute*, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
- LOMBROSO Cesare, FERRERO Guglielmo (2009), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, et al./Edizioni, Milano.
- MARIANI Laura (1982), *Quelle dell'idea: storie di detenute politiche: 1927-1948*, De Donato, Bari.
- PITCH Tamar (1987), *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- PITCH Tamar (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- PITCH Tamar (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Roma-Bari.
- PITCH Tamar, FACCIOLE Franca (1989), *Senza patente. Una ricerca sull'intervento penale sulle minorenni a Roma*, Franco Angeli, Milano.
- RAVASI Bellocchio Lella (2005), *Sogni senza sbarre. Storie di donne in carcere*, Raffaello Cortina, Milano.
- RONCONI Susanna, ZUFFA Giulia (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.
- RUTIGLIANO Rosanna (2004), *La donna dei sogni. La comunità femminile in carcere come via iniziativa*, Franco Angeli, Milano.
- SALVATI Antonio (2009), *Detenzione femminile*, in "Amministrazione in Cammino", luglio.
- ZUCCA Michela (2004), *Donne delinquenti. Storie di streghe, eretiche, ribelli, rivoltose, tarantolate*, Edizioni Simone, Napoli.